

# CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2172

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**FALETRA, PAJETTA GIAN CARLO, LI CAUSI, FAILLA, SPECIALE,  
DE PASQUALE, DI BENEDETTO, GRASSO NICOLOSI ANNA, RUSSO  
SALVATORE, PEZZINO, BUFARDECI, PELLEGRINO, PINO**

*Presentata il 20 maggio 1960*

Concessione alla Regione siciliana del contributo  
di cui all'articolo 38 dello Statuto della Regione medesima

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Lo statuto della Regione siciliana approvato con decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, e convertito nella legge costituzionale 26 luglio 1948, n. 2 reca all'articolo 38 la seguente norma:

« Lo Stato verserà annualmente alla Regione, a titolo di solidarietà una somma da impiegarsi in base a un piano economico, nella esecuzione di lavori pubblici.

Questa somma tenderà a bilanciare il minore ammontare dei redditi di lavoro nella Regione in confronto alla media nazionale.

Si procederà ad una revisione quinquennale della detta assegnazione con riferimento alle variazioni dei dati assunti per il precedente computo ».

Nei 14 anni decorsi dalla promulgazione dello statuto sono stati effettuati dei versamenti da parte dello Stato delle seguenti somme: con legge 2 agosto 1952, n. 1091, lire undici miliardi l'anno per il periodo 10 giugno 1947-30 giugno 1952 - con legge 9 agosto 1954, n. 694, lire quindici miliardi l'anno per il periodo 10 luglio 1952-30 giugno 1955 - con legge 27 marzo 1957, n. 176 lire

quindici miliardi l'anno per il periodo 1° luglio 1955-30 giugno 1960.

Tali somme furono fissate unilateralmente da parte del Governo che di volta in volta predispose i relativi disegni di legge senza tener conto del 2° comma del citato articolo 38 ma obbedendo a criteri di patteggiamento politico.

L'Assemblea regionale siciliana considerò sempre tali somme come acconti da pareggiare secondo un calcolo che tenesse a base appunto il minore ammontare dei redditi di lavoro nella Regione siciliana, unico metro, del resto, che rende giusto e moralmente accettabile il contributo di solidarietà che lo Stato repubblicano, fondato - come dice la Costituzione - sul lavoro, deve versare a favore di una Regione il cui sviluppo economico, civile e sociale per responsabilità non certamente dei suoi abitanti, è stato inferiore alle altre Regioni pur disponendo fin dagli albori dell'unità nazionale di importanti risorse economiche e finanziarie.

Vari sono stati i tentativi di calcolo fatti da eminenti economisti per valutare questo minore ammontare dei redditi di lavoro nella Regione siciliana e i risultati di tali cal-

coli hanno previsto in ogni caso che l'ammontare del contributo di solidarietà deve superare i 45 miliardi l'anno.

Anche recentemente l'onorevole Nicasiro, presidente della Commissione industria dell'Assemblea regionale siciliana constatava che riferendosi all'anno 1959, di fronte ad una inoccupazione in tutta Italia di 29.180.000 unità, si ha inoccupazione in Sicilia di 3.173.000 (indagine campione dell'I. S. T. A. T. del 20 gennaio 1959), cioè, secondo la media demografica, una inoccupazione, in confronto alla popolazione complessiva, in Italia del 58,7 per cento ed in Sicilia del 66,3 per cento, donde risulta una maggiore inoccupazione regionale del 7,6 per cento, ossia una sovrappopolazione inoccupata di 361.532 unità. Ora, pur calcolando per queste unità inoccupate in più della media nazionale un reddito di lavoro minimo, cioè il salario di un bracciante agricolo, indicato in lire 871 dal compenso statistico italiano (1959, pag. 237), e computandolo anche soltanto per 150 giornate lavorative — mentre ben più alta è la media di frequenza del lavoro della Repubblica — si avrebbe un mancato reddito di lavoro annuo per le indicate 361.532 unità lavorative sovrainoccupate di 47 miliardi 230 milioni, cioè a dire circa il quadruplo della somma fin qui corrisposta mediamente per ogni anno.

Il computo anzidetto di 47 miliardi si riferisce agli inoccupati, non considera che anche i lavoratori occupati sono in Sicilia generalmente meno retribuiti.

È ovvio che se si tenesse conto del minor saggio di occupazione e del minor saggio dei salari rispetto alla media nazionale la cifra di calcolo risulterebbe fortemente superiore agli indicati 47 miliardi.

Queste cifre e infinite altre che si potrebbero portare confermano con eloquenza

quanto grande sia il cammino che i lavoratori siciliani debbono ancora compiere per raggiungere le stesse posizioni dei lavoratori di altre regioni più avanzate e più fortunate, quanto urgente sia la necessità di eliminare un tale squilibrio ai fini stessi del progresso e della civiltà della Nazione.

Tuttavia il Governo non solo non ha finora provveduto a definire con esattezza l'ammontare della somma per il contributo di solidarietà, ma venendo a scadere la legge 31 marzo 1957, n. 176, non ha predisposto alcuno strumento legislativo idoneo ad attuare l'articolo 38 dello Statuto per la Regione siciliana.

Per questi motivi abbiamo l'onore di sottoporre al Parlamento la presente proposta di legge con la quale si stabilisce un contributo provvisorio a favore della Regione siciliana di lire trenta miliardi l'anno a partire dal 1° luglio 1960 e nel contempo si istituisce una commissione di esperti che nel più breve tempo possibile determini l'ammontare del contributo di solidarietà per i 14 anni decorsi ma soprattutto per l'avvenire.

Alla copertura dell'onere previsto si provvede mediante l'iscrizione nel capitolo n. 388 del bilancio del Ministero del tesoro per l'esercizio 1960-1961

L'approvazione rapida come ci auguriamo della presente proposta di legge che attua una parte così importante dello Statuto siciliano contribuirà in maniera sostanziale a cancellare gli squilibri oggi esistenti fra la Sicilia e le altre regioni, contribuirà a sviluppare armonicamente l'economia del Paese, contribuirà, infine a rafforzare, nell'attuazione della Costituzione quella unità nazionale di cui in questi giorni si celebra il centenario e alla quale tanto contribuì il generoso apporto la Sicilia con i suoi « picciotti ».

## PROPOSTA DI LEGGE

—

### ART. 1.

Il contributo di solidarietà nazionale, di cui all'articolo 38 dello Statuto della Regione siciliana, è, in via provvisoria, fissato in lire 30 miliardi annui, a partire dal 1° luglio 1960, e fino alla determinazione esatta dell'ammontare del contributo secondo le modalità previste all'articolo 2.

### ART. 2.

Una commissione di esperti designati uno dal Ministro del tesoro e uno dalla Regione siciliana, e presieduta dal direttore dell'Istituto nazionale di statistica calcolerà il minore ammontare dei redditi di lavoro in Sicilia rispetto alla media nazionale per gli anni dal 1945 al 1960.

Il risultato di tali calcoli darà assunto come base per la determinazione del contributo annuale per il prossimo quinquennio 1960-1965.

### ART. 3.

Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si provvederà mediante prelievo delle somme occorrenti dal capitolo n. 388 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1960-61.